

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DEI SOCI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE**

L'anno 2025 il giorno 18 ottobre alle ore 17:00 in Forlì, Via Mazzini 52 presso la sede sociale si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Studio 52 APS, convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Adeguamento Statuto ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i.;
- 2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Pietro Ghini il quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Gianmarco Servadei.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 6 soci e regolarmente rappresentati per delega acquisita agli atti n. 0 soci; complessivamente il numero dei soci è 9

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Fassando alla trattazione dell'ordine del Giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo, a seguito della comunicazione dell'ufficio regionale del RUNTS del 16/09/2025, ha ritenuto necessario indire l'assemblea straordinaria dei soci per apportare le modifiche richieste allo statuto adeguandolo alle disposizioni di cui al D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i.

Successivamente dà lettura della proposta dello statuto redatto nel rispetto dei requisiti previsti dal D.Lgs. 117/2017, in particolare degli artt. 35-36.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e favorevoli alla proposta presentata dal Presidente ed elaborata dal Consiglio Direttivo. Al termine l'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto associativo che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, in esenzione da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 e 5 D.Lgs. 117/2017.

Il presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

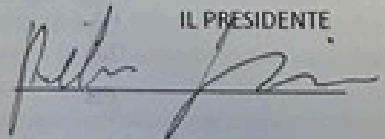
Non essendovi altro da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore previa approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO





IL PRESIDENTE



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì

Registrato a Forlì il 1.9. NOV. 2025
N. 952 Mod. 3 **ESENTE**
ESENTE

L'ADDETTO AL SERVIZIO



STATUTO

ESENTE

"Studio 52 APS"

Art. 1

(Denominazione e Sede)

- 1.1 E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), l'associazione di promozione sociale denominata "Studio 52 APS" (di seguito più brevemente indicata come "Associazione").
- 1.2 L'Associazione ha sede legale nel Comune di Forlì.
La variazione di sede legale nell'ambito del medesimo Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.
- 1.3 La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

(Scopo e oggetto sociale)

2.1 L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale: riportare la musica live a Forlì e creare uno spazio per la creazione e promozione di musica indipendente.

2.2 Per il perseguimento delle predette finalità, l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, dei loro familiari conviventi o di terzi, una o più delle seguenti attività di interesse generale aventi ad oggetto:

- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente statuto;

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

2.3 In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione si propone di:

- fornire attività di produzione, arrangiamento, registrazione, mix e master di progetti artistici musicali
- fornire attività di creazione di contenuti promozionali quali videoclip, grafiche e portfolio fotografici
- creare situazioni ed eventi live per favorire la crescita di una fanbase per i progetti inediti

2.4 L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, individuate e deliberate dal Consiglio Direttivo, secondo criteri e i limiti stabiliti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Essa potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

2.5 Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore, e successive modifiche ed integrazioni.

2.6 Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Può tuttavia assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo. I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

2.7 L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Tale copertura

OTTE LIA OTANILLA
SOLAMI PL. 4-198
SOLAMI PL. 4-198



assicurativa costituisce elemento essenziale delle convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche.

Art. 3

(Patrimonio - Risorse economiche - Devoluzione del patrimonio)

3.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di seguito elencate, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

3.2 E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

3.3 L'Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da:

- quote e contributi dei soci;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività di interesse generale;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- contributi da privati;
- entrate provenienti attraverso lo svolgimento di attività diverse svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

3.4 In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto secondo le disposizioni dell'Assemblea dei Soci, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Art. 4

(Criteri di ammissione - Diritti e doveri dei soci)

4.1 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividano le finalità e i principi ispiratori e ne accettino lo statuto.

4.2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

4.3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservare il presente statuto e gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

[Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.]



4.4 Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa.

4.5. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

4.6 Il Consiglio Direttivo può comunque appositamente delegare uno o più consiglieri all'accoglimento delle domande di nuova ammissione ed al rilascio della tessera sociale, previo pagamento della quota associativa; in tal caso, è tenuto a ratificare l'operato entro 30 (trenta) giorni. Nel caso in cui il consigliere delegato dovesse decidere per la non ammissione, la richiesta dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato, per la relativa decisione, nei successivi 30 (trenta) giorni.

4.7 Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare i soci hanno i seguenti diritti:

a) il diritto a partecipare alle attività associative;

b) il diritto di voto in Assemblea;

c) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;

d) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

4.8 Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, in particolare essi sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

- a versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione non sono trasferibili a nessun titolo, restituibili, rivalutabili né restituibili ai soci.

4.9 I soci minori di età formulano la domanda di ammissione, esercitano i propri diritti, incluso il diritto di voto in assemblea, ed adempiono ai propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Art. 5

(Perdita della qualifica di socio)

5.1 Oltre che per morte, la qualifica di socio si perde per recesso, per decadenza o per esclusione.

5.2 Il socio può in qualsiasi momento notificare al Consiglio Direttivo la sua volontà di recedere dall'Associazione. Fermo restando l'obbligo di versamento della quota sociale dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

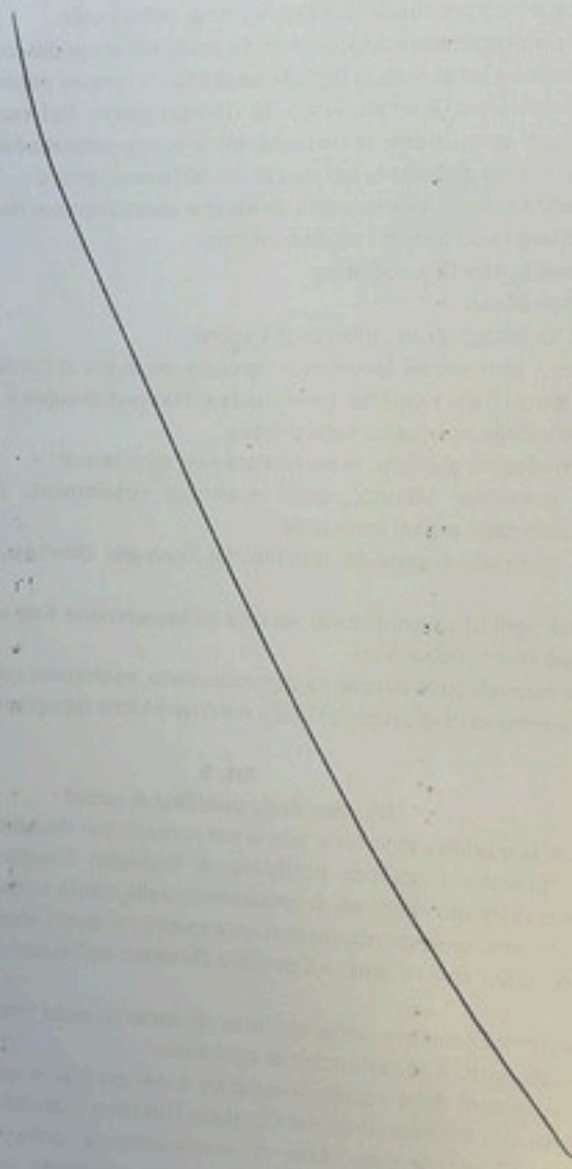
5.3 Il socio decade automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provveda al versamento della quota associativa annuale entro il 15 settembre di ogni anno.

5.4 Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione il socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5.5 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, è disposta la cancellazione del socio dal libro dei soci.

5.6 La perdita per qualsiasi causa della qualifica di socio non attribuisce a quest'ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

5.7 Il recesso, l'esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.



Art. 6
(Organi dell'Associazione – Libri Sociali)

6.1 Sono organi dell'Associazione:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
3. il Presidente;

5. l'Organo di Controllo, o il Revisore Legale dei Conti nei casi in cui la loro nomina sia per legge obbligatoria.

6.2 Tutti gli organi dell'Associazione possono riunirsi in modalità a "distanza", con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o istanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti dell'organo.

6.3 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Organo di Controllo.

Art. 7
(Assemblea)

7.1 L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

7.2 Essa è composta da tutti i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa.

7.3 In Assemblea ciascun socio ha un voto, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 24 del Codice del Terzo Settore. Nel caso di soci minorenni il diritto di voto attivo è attribuito agli esercenti la potestà genitoriale. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

7.4 I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

7.5 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

7.6 L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno un decimo dei soci in regola con il versamento della quota associativa.

7.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dal socio di volta in volta designato dai presenti.

7.8 La convocazione è effettuata con avviso scritto in forma cartacea e/o informatica almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

7.9 L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo, previa definizione del loro numero;
- approva il bilancio di esercizio;
- determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione;
- delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti interni;
- delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- effettua proposte sullo svolgimento di attività diverse che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study.

2. The second part of the report is a detailed description of the methods used in the study.

3. The third part of the report is a discussion of the results of the study.

4. The fourth part of the report is a conclusion and a list of references.

5. The fifth part of the report is a list of appendices.



- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci;
- elegge l'Organo di Controllo, o il Revisore Legale dei Conti nei casi in cui la nomina sia obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
- delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.

7.10 L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

7.11 L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- delibera sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione;
- delibera sulla devoluzione del patrimonio.

7.12 Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

7.13 Di ogni seduta dell'Assemblea è disposto il verbale, sottoscritto dal Segretario o da chi ha svolto tale funzione e da chi ha presieduto l'adunanza, da trascriversi sul libro delle adunanze dell'Assemblea, conservato dal Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 8

(Consiglio Direttivo)

8.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa.

8.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di n.5 (cinque) eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all'art. 26 del D.Lgs. 117/2017, la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere composta da soci dell'Associazione. Agli amministratori di applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 C.C.

8.3 I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, purchè nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

8.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dall'elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario.

8.5 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione

8.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato, con avviso cartaceo e/o informatico da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza, dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.

8.7 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.



8.8 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

8.9 Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Segretario o da chi ha svolto tale funzione e da chi ha presieduto l'adunanza, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, conservato dal medesimo presso la sede dell'Associazione.

8.10 Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Nella gestione ordinaria ad esso competono in particolare:

- la redazione e la presentazione in Assemblea, entro il 30 aprile di ciascun anno, del bilancio di esercizio dell'anno precedente;
- la predisposizione di atti da sottoporre all'Assemblea;
- l'esecuzione delle delibere assembleari;
- la predisposizione di eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- la deliberazione sull'adesione di un nuovo socio e sull'esclusione dei soci;
- l'individuazione delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. esperibili dall'Associazione;
- la determinazione della quota associativa annuale;
- la definizione dei criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
- il compimento di tutti gli atti e le operazioni che non siano spettanti all'Assemblea;
- la vigilanza sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e il coordinamento delle stesse.

8.11 Il Consiglio Direttivo decade:

- per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- per mancata approvazione del bilancio d'esercizio da parte dell'Assemblea.

8.12 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 9

(Il Presidente)

9.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.

9.2 E' eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

9.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi riferendo in merito all'attività compiuta. Può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

9.4 In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

9.5 Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea. In tali casi, spetta al Vice Presidente o, in subordine, al consigliere più anziano, convocare entro 15 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 10

(Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile



adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti e:

esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;

esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;

verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'Organo di controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea. Elegge nel suo seno il Presidente.

Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico;

costituiscono cause di impedimento alla elezione quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Ogni seduta è disposta il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 11

(ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO)

11.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

11.2 L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio di esercizio, costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.

Nei casi previsti dalla legislazione vigente può essere redatto nella forma del Rendiconto per cassa.

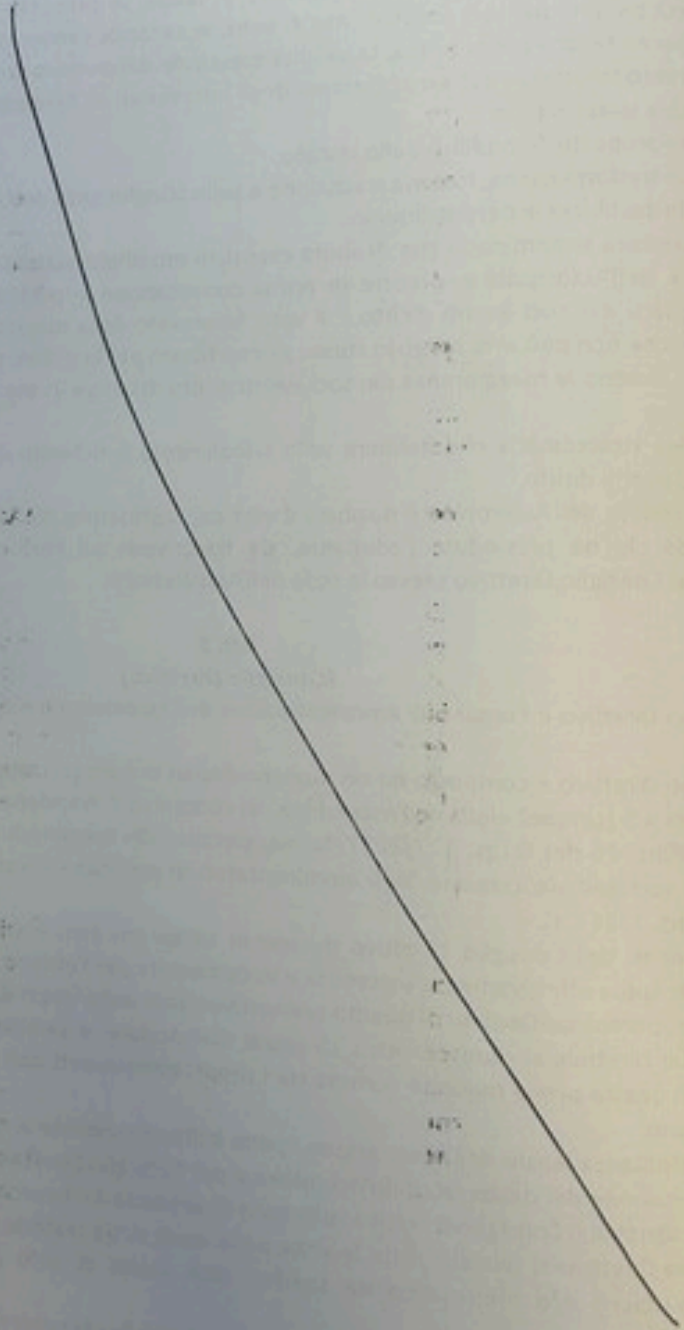
11.3 Il bilancio di esercizio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Art. 12

(Scioglimento)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 7. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che



Quelque chose de...
L'écriture est...

curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere e delibera anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente art. 3.

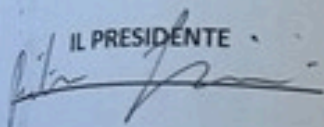
Art. 13

(Norma di rinvio)

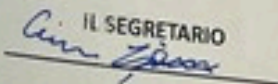
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

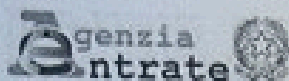
Forlì - 18/10/2025

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO





DIREZIONE PROVINCIALE DI: FORLÌ - CESENA

UFFICIO TERRITORIALE DI: FORLÌ

Registrazione di Atto Privato

Il 19/11/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TGP, serie 3, numero 952

data di stipula: 18/10/2025

ident.vo telematico: TGP25L0009520002H per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: GENPTR98B25D704F

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

92102070403				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: